Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 24 FEBBRAIO 1964:

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.
Approvazione dei modelli dei libri costituenti il giornale nautico.

(11011)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
registro n. 10 Difesa-Esercito, foglio n. 285

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DI STEFANO Salvatore, nato il 9 giugno 1921 a Montalbano Elicona (Messina), vicebrigadiere legione carabinieri di Palermo (*alla memoria*). — Sottufficiale di elevate doti morali, già distintosi nella dura lotta contro il banditismo della Sicilia occidentale, si offriva di partecipare alle ricerche di un sanguinario bandito che spargeva il terrore fra le popolazioni. Riuscito, dopo oltre un anno di pazienti e tenaci indagini, ad ottenere un colloquio col fuorilegge, cosciente del grave pericolo cui si esponeva, non esitava un momento, pur di tentarne la cattura, ad accettare la condizione postagli di recarsi da solo all'appuntamento, in aperta campagna, ove veniva proditoriamente ucciso. Fulgido esempio di dedizione al dovere, di abnegazione e di ardimento. — Agro di Monreale (Palermo), 27 settembre 1951.

MEDAGLIA DI BRONZO

CHESI Cesare, nato il 15 marzo 1922 a Genova, sottotenente 68° reggimento fanteria (ora capitano ftr. in s.p.e.). — Comandante di plotone fucilieri, guidava con perizia ed ardimento il reparto all'attacco di munita posizione nemica. Noncurante della violenta reazione avversaria, rincuorava ed incitava con l'esempio i propri uomini, scossi per le perdite subite, accorrendo là dove maggiore era il pericolo. Con pronto intuito, si portava poi sul fianco del nemico, costringendolo a ripiegare. — Vaccarile, 28 luglio 1944.

PALA Aldo, nato il 6 gennaio 1920 a Luras (Sassari), sottotenente 91° reggimento fanteria « Superga » (ora capitano ftr. s.p.e.). — Comandante di plotone fucilieri, durante un aspro combattimento protrattosi per circa due giorni, partecipava con coraggio ed ardimento a ripetuti contrassalti contro soverchianti forze nemiche che erano riuscite ad accerchiare la compagnia. Con un ultimo, disperato contrassalto, sotto violento fuoco nemico, tentava di recare aiuto ad un plotone che stava per essere sopraffatto, ma nell'azione veniva catturato. — Sidi Salah (Tunisia), 10 gennaio 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

BOTTI Ezio, nato il 12 maggio 1907 a Roma, tenente 2° reggimento bersaglieri (ora capitano ftr. cpl. riserva). — Nel corso di cruenti combattimenti, ricevuto l'ordine di mantenere il collegamento fra i caposaldi avanzati, essendo rimasti interrotti i collegamenti a filo e per radio, si portava arditamente e ripetutamente nei punti più minacciati, attraverso zone intensamente battute dall'artiglieria e dai mortai avversari, adempiendo all'incarico ricevuto con efficacia, abnegazione e sereno sprezzo del pericolo, nonostante le sue precarie condizioni di salute. — Val Zagorie, 16-22 febbraio 1941.

(2012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2195.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169. e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Citologia ed embriologia vegetale ».

Art. 92. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di « Magnetismo terrestre ed aeronomia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 25.

Modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627, che modifica l'imposta di fabbricazione sulla benzina;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) è aumentata da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 6), della tabella *B* allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per il prodotto denominato « jet fuel J P 4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 885 a lire 1.068,50 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 3.600 a lire 4.350 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — REALE — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26.
Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e aggiunte;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di applicare un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lett. *a*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.

Art. 2.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, sia nazionali che di estera provenienza, l'imposta è dovuta sui prezzi di listino in Italia, con le aliquote determinate in base alla formula di cui appresso, con il minimo del 7 per cento e il massimo del 15 per cento:

$$a = 5 + \left(\frac{i}{4}\right)^2 + \frac{c}{500},$$

dove *a* indica l'aliquota percentuale, *i* l'ingombro espresso in metri quadrati e *c* la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.

Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.

L'imposta è corrisposta in occasione della registrazione degli atti, che ai termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture.

Art. 3.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia, con diritto a rivalsa a carico dello acquirente, in base all'aliquota del 7 per cento per i prezzi d'importo non superiori a lire 500.000 ed in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo non inferiori a lire 3.000.000. Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita nell'allegata tabella, compilata secondo la formula:

$$a = 0{,}0000032\ p + 5{,}40,$$

dove *a* indica l'aliquota percentuale e *p* il prezzo di listino dei prodotti espresso in lire.

Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, le frazioni di prezzo inferiori a lire 50.000 si arrotondano per eccesso a lire 50.000.

L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto, da rilasciarsi a cura del venditore, nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento della imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Non sono soggetti all'imposta gli acquisti dei prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome.

Art. 5.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, di estera provenienza, l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente art. 3 e giusta i criteri e le modalità stabiliti agli effetti della imposta generale sull'entrata dagli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, con la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine non concorrono a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e della relativa imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, liquidate per l'importazione dei prodotti stessi.

Art. 6.

Gli atti che ai termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture, devono contenere anche l'indicazione della cilindrata espressa in centimetri cubici, il dato dell'ingombro espresso in metri quadrati con almeno due decimali dopo la virgola ed il prezzo di listino in Italia dell'autovettura.

Art. 7.

All'imposta speciale sugli acquisti si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto, le norme stabilite in materia d'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 8.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena pecuniaria da due ad otto volte l'imposta dovuta e non pagata.

In luogo della detta pena pecuniaria si applica una sopratassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione.

Il venditore che sui documenti prescritti per l'applicazione dell'imposta indichi un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito, è punito con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta e non pagata ed incorre in una sopratassa pari all'imposta stessa.

Al pagamento dell'imposta dovuta e non pagata sono obbligati solidalmente il venditore e l'acquirente.

Per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 33 e 34 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'imposta dovuta sui prodotti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge del Registro 30 dicembre 1923, numero 3269 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 9.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni al presente decreto sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga al disposto dell'art. 56 della legge citata, il ricorso al Ministro per le finanze è ammesso quando la pena pecuniaria applicabile a norma del presente decreto sia superiore nel massimo a lire seicentomila.

Art. 10.

Il presente decreto cessa di avere efficacia alla scadenza di due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — MEDICI — MATTARELLA — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 118. — VILLA

TABELLA

Prezzo arrotondato	Aliquota	Prezzo arrotondato	Aliquota
500.000	7 —	1.800.000	11,16
550.000	7,16	1.850.000	11,32
600.000	7,32	1.900.000	11.48
650.000	7,48	1.950.000	11.64
700.000	7,64	2.000.000	11.80
750.000	7,80	2.050.000	11.96
800.000	7,96	2.100.000	12.12
850.000	8,12	2.150.000	12.28
900.000	8,28	2.200.000	12.44
950.000	8,44	2.250.000	12.60
1.000.000	8,60	2.300.000	12.76
1.050.000	8,76	2.350.000	12.92
1.100.000	8,92	2.400.000	13.08
1.150.000	9,08	2.450.000	13.24
1.200.000	9,24	2.500.000	13.40
1.250.000	9,40	2.550.000	13.56
1.300.000	9,56	2.600.000	13,72
1.350.000	9,72	2.650.000	13.88
1.400.000	9,88	2.700.000	14.04
1.450.000	10.04	2.750.000	14.20
1.500.000	10.20	2.800.000	14.36
1.550.000	10.36	2.850.000	14.52
1.600.000	10,52	2.900.000	14.68
1.650.000	10,68	2.950.000	14,84
1.700.000	10,84	3.000.000	15 —
1.750.000	11 —		

Visto, il Ministro per le finanze
TREMELLONI

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 27.

Modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle Società e modificazioni della disciplina di nominatività.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti temporanei in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e di nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è ridotta dal 15 al 5%. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente da imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione della imposta complementare o della imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto alle imposte stesse. Il Ministro per le finanze può autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto, quinto e sesto comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 %.

E' in facoltà dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che sia operata la ritenuta nella misura del 30 % a titolo di imposta.

Nella ipotesi prevista dal secondo comma, non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'art. 5 e dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1745.

L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative.

Art. 2.

Gli utili assoggettati alla ritenuta di imposta del 30 % non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito e della imposta sulle società.

Art. 3.

L'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

Le società devono versare, a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del 5 % sull'intero importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione.

Entro il 20 gennaio ed entro il 20 luglio le società devono versare la maggiore ritenuta effettuata in base all'aliquota del 30 % sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonchè l'ammontare degli utili pagati nell'anno ed assoggettati alla ritenuta del 5 % e del 30 %.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con la indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta ed indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non trovano applicazione nel caso che la ritenuta sia operata nella misura del 30 %.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, è stata deliberata dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed hanno efficacia per tre anni dalla data anzidetta.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — GIOLITTI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 119. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 « Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1964, a pagina 226, in luogo di « Schema di regolamento di esecuzione... » leggasi « Regolamento di esecuzione... » ed all'art. 6, seconda riga, in luogo di « prima istanza od in grado di appello. » leggasi « prima istanza ed in grado di appello. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visto l'art. 7, lettera c), del citato regio decreto-legge n. 1517, che prevede la nomina di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Nicola De Pirro, collocato a riposo, giusta comunicazione del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 10 gennaio 1964;

Considerato che il Consiglio di amministrazione in carica, nominato per il quadriennio 1960-1964, verrà a scadere il 6 ottobre p. v.;

Decreta:

Il dott. Franz De Biase, direttore generale dello spettacolo, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 14 febbraio 1964

MORO

(2152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1964.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1417, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte »;

Vista la nota n. 556/G.M. 3, in data 19 gennaio 1964, con cui il Ministro per il turismo e lo spettacolo chiede che si provveda, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla sanatoria del decreto ministeriale in data 24 settembre 1960, in ordine alla costituzione del Collegio dei sindaci del predetto Ente per il periodo 6 luglio 1960-5 luglio 1966;

Considerato che, a norma dell'art. 22 del citato regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1417, compete, in effetti, al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte »;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », fino alla scadenza nelle premesse indicata, è così composto:

Bigioni dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tonolo Davide, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Venezia;

Gasparini dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Venezia.

Roma, addì 14 febbraio 1964

MORO

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.

Sospensione, fino al 31 dicembre 1964, del pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene in provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso in provincia di Udine, in applicazione del primo comma dell'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont il 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8, comma primo, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Ritenuta l'opportunità di sospendere il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei Comuni indicati nel predetto comma;

Decreta:

Articolo unico.

E' sospeso, fino al 31 dicembre 1964, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene in provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso in provincia di Udine.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1963

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1964
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 47. — BAIOCCO

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella XXVIII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXVIII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato che avrà luogo a Firenze dal 21 aprile al 10 maggio 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Ferrovieri di Lecco », con sede in Lecco (Como), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 8 agosto 1963 alla Società cooperativa di consumo « Ferrovieri di Lecco », con sede in Lecco (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Ferrovieri di Lecco », con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Gaetani del 27 dicembre 1945, repertorio n. 1528/696, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Elios Pini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1964

Il Ministro: BOSCO

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1964.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1963 che disponeva, in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 15 febbraio 1963, con cui venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 15 agosto 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(2160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1063 del 24 febbraio 1964 Prezzi dei prodotti petroliferi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1063 del 24 febbraio 1964, sentita la Commissione centrale dei prezzi, vista la decisione n. 337 del 17 aprile 1963 della Sezione IV del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la quale sono stati annullati i provvedimenti n. 852 del 19 maggio 1960, n. 869 del 30 giugno 1960, n. 904 del 28 gennaio 1961 e n. 925 del 9 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione

PREZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Tenuto conto delle disposizioni emanate con decreto ministeriale 25 ottobre 1963, recante modificazioni alla aliquota di imposta generale sulla entrata, sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, che reca modificazioni alla imposta di fabbricazione.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distribuzione (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./hl.
normale 79 N.O. (R.M.)	15.172	11.000	3.850	2.791
supercarburante 87 N.O. (R.M.)	16.216	12.000	4.850	3.589

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 718 del 17 maggio 1958 e quelle del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE AGEVOLATE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
Benzina 79 N.O. (R.M.)	
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato	4.020
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	5.750

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione cliente sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le
Benzina solvente leggerissima (40/60)	15.888	4.536
Benzina solvente leggera (60/80)	15.200	3.877
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160)	14.713	3.410

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.
a) *Per aviazione civile:*		
Tipo 80 N.O.		
Aeroporti « A »	16.980	12.710
Aeroporti « B »	17.258	12.910
Aeroporti « C »	17.814	13.310
Tipo 100/130 N.O.		
Aeroporti « A »	17.536	13.110
Aeroporti « B »	17.814	13.310
Aeroporti « C »	18.369	13.710

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di: Cagliari, Catania, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.
b) *Per altri usi:*		
Tipo 80 N.O.	16.209	12.153
Tipo 100/130 N.O.	16.772	12.560

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

PETROLIO

A) *Merce daziata e schiava:*

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./hl.
illuminante	10.160	8.240	3.378	2.740

B) *Merce agevolata:*

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
per uso agricolo a 32 N.O.	2.800
a 32 N.O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	4.230
destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera)	2.800 (L. 22.71 al lt.)

GASOLIO

A) *Merce daziata e schiava:*

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	L./hl.	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	L./hl.
	—	—	—	—
Gasolio:				
per motori (indice diesel non inferiore a 50)	8.929	7.500	2.841	2.386

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 per q.le, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
	—
per uso agricolo	2.500
per piccola marina (merce considerata estera)	2.000 (L. 16,80 al lt.)
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	2.770
impiegato per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	2.770
impiegato per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	2.770
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato, destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	2.500

I prezzi del petrolio e del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

OLI COMBUSTIBILI

A) *Merce daziata e schiava*:

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce daziata (Ige compresa) L./tonn.	Merce schiava (Ige esclusa) L./tonn.
	—	—
a) *Per forni e caldaie*:		
denso - viscosità a 50°C. superiore a 7° Engler	13.200	10.200
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	15.000	11.200
fluido - viscosità a 50°C. superiore a 3° fino a 5° Engler	16.250	11.900
Per motori:		
denso - viscosità a 50°C superiore a 7° Engler	54.350	10.200
semifluido - viscosità a 50° C. superiore a 5° fino a 7° Engler	55.450	11.200
fluido - viscosità a 50°C. superiore a 3° fino a 5° Engler	56.200	11.900
diesel extra	64.300	19.350

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./tonn.
	—
Per forni e caldaie:	
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso - viscosità a 50°C., superiore a 7° Engler	11.030
semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	12.110
diesel extra	20.965
Per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato:	
semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	12.110
diesel extra	20.965
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale:	
denso - viscosità a 50°C., superiore a 7° Engler	13.740
semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675
impiegato per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati:	
denso - viscosità a 50°C., superiore a 7° Engler	13.740
semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675
impiegato per generare direttamente od indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:	
denso - viscosità a 50°C., superiore a 7° Engler	13.740
semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675
impiegato per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
denso - viscosità a 50°C., superiore a 7° Engler	13.740
semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile destinato all'azionamento di macchine agricole o al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco deposito o franco centro di distribuzione, imposta generale sull'entrata compresa:

Semifluido - viscosità a 50°C., superiore a 5° fino a 7° Engler	L. 19.900 alla tonn.
fluidissimo - viscosità a 50°C., inferiore a 3° Engler	» 23.700 alla tonn.

I prezzi suddetti non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(2174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di San Pietro Clarenza (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Grammichele (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Camporotondo Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Piedimonte Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2073)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di San Gregorio di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2079)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Mineo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Palagonia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di San Cono (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Sant'Alfio (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Contessa Entellina (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.824.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.720.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2080)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso a due posti di segretario in prova

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Visto il regolamento organico del personale degli uffici del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, approvate con distinte delibere del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa in data 16 novembre 1962;

Ritenuto che nel ruolo del personale, di cui alla tabella allegato « A » al predetto regolamento, sono vacanti due posti di segretario (Categoria direttiva);

Vista la deliberazione in data 25 maggio 1963, che approva il programma e le altre norme per l'espletamento del concorso;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a due posti di segretario nel ruolo del personale direttivo con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento citato nelle premesse.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

1) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

2) non avere oltrepassato l'età di anni 30 alla data del presente bando;

3) essere cittadini italiani;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere assolto agli obblighi militari di leva;

6) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

7) essere di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che non siano motivo d'impedimento al normale esercizio delle funzioni proprie alla qualifica, a cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per l'età, il quale requisito dovrà essere posseduto alla data del presente bando, secondo quanto stabilito al punto 2), primo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al presidente del Consiglio nazionale del notariato debbono essere fatte pervenire al direttore generale degli uffici del Consiglio e della Cassa nazionale del notariato - Roma, via Flaminia n. 162, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le generalità;

b) la data, il luogo di nascita e il domicilio;

c) i titoli di studio posseduti, specificando l'Università o l'Istituto universitario presso cui hanno conseguito la laurea e in quale data;

d) se siano coniugati, indicando nell'affermativa, le generalità, la data ed il luogo di nascita del coniuge.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate delle notizie richieste o che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine stabilito.

L'Amministrazione, dopo l'esito favorevole degli esami, potrà sottoporre i candidati alla visita di una Commissione medico-legale.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1) svolgimento di un tema di diritto privato;

2) svolgimento di un tema di diritto pubblico.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto privato;

b) diritto amministrativo;

c) diritto costituzionale;

d) elementi di storia del diritto italiano con particolare riguardo al notariato;

e) elementi di diritto finanziario con particolare riguardo alle imposte indirette sugli affari;

f) ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, al candidato è concesso un periodo di sette ore ad iniziare dal termine della dettatura del tema.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio nazionale e sarà composta da:

il presidente del Consiglio nazionale;

due componenti il Consiglio;

un professore universitario docente di diritto pubblico;

il direttore generale degli uffici.

La Segreteria della Commissione sarà nominata dal Consiglio nazionale e composta di funzionari degli uffici della Cassa e del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 6

La Commissione prima dello svolgimento delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario disporrà fino a cinque punti.

Sono titoli idonei i seguenti: voto di laurea, impiego di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici, abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o d'istruzione superiore, abilitazione per concorso all'iscrizione nell'albo dei procuratori legali, corsi ufficiali di perfezionamento in materie giuridico-amministrative conclusi per esami, pubblicazioni.

I documenti idonei a comprovare il possesso dei sopra indicati titoli devono essere fatti pervenire alla sede del Consiglio nazionale del notariato cinque giorni prima della data che sarà stabilita per l'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte e quelle orali si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno indicati dal Consiglio nazionale del notariato e tempestivamente comunicati a ciascun concorrente con indicazione del luogo in cui saranno tenute.

Il Consiglio nazionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici del Consiglio nazionale.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno munirsi della carta di identità, del passaporto, del porto d'armi o della tessera postale.

Art. 8.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnata dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti, i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riterrà superata, se non sarà riportata la media di almeno 35/50.

Art. 9.

La media dei voti riportati nelle prove scritte ed in quella orale, aumentata della media dei voti riportata per i titoli, costituirà per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che hanno possibilità di essere dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati dal Consiglio nazionale a presentare, entro venti giorni, a pena di decadenza:

a) l'originale del diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

d) gli altri documenti eventualmente necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti;

Se i concorrenti di cui al precedente comma sono già impiegati presso gli uffici del Consiglio o della Cassa del notariato, saranno esonerati dal presentare i documenti menzionati nel precedente comma che si trovino già in possesso dell'Ente.

Art. 10.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà nominato segretario di sesta classe in prova con provvedimento del Consiglio nazionale.

Art. 11.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che senza giustificato motivo non assume servizio nel termine stabilito dal Consiglio nazionale col provvedimento di nomina.

Art. 12.

Per quanto non è stabilito nel presente bando sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presidente: dott. Mario MARANO

(2063)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Deliberazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della Università di Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento nel nuovo Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma, bandito con decreto provveditoriale n. 43922 del 24 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 maggio 1963, ha deliberato quanto segue:

Viene dichiarata vincitrice l'artista Caporali Giuliana.

Il provveditore: BIANCHI

(2133)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 27 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1963, registro n. 27 Interno, foglio n. 42, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di centottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Petroccia dott. Publio, vice prefetto - Direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Gasparri dott. Ugo, vice prefetto ispettore;

Giaccone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Paolini prof. Antonio, titolare di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali;

Trapanese prof. Luciano, ordinario di materie letterarie.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 2ª classe dott. Michele Umberto Francese, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca;

Loria dott. Adelindo, interprete, per la prova obbligatoria della lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Registro n. 5 Interno, foglio n. 38. — DISTEFANO

(2131)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario del concorso pubblico per esami a sette posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e biblioteca, dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a sette posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 13 luglio 1963, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1964, alle ore 9,30.

(2137)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta facoltativa di lingua italiana o tedesca del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

La prova scritta facoltativa di lingua italiana o tedesca del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 7 dicembre 1963, avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, il giorno 22 marzo 1964, con inizio alle ore 8.

(2132)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8328 del 30 novembre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo;
Visto il proprio decreto n. 5329 del 3 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuta la legittimità di tali operazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo al concorso per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo:

1. Pietrini Pallotta Alberto . punti 158,012 su 200
2. Rossi Massimo » 147,649 »
3. Guarguaglini Mauro . . . » 134,020 »
4. Viani Antonio . . . » 122,500 »
5. Rampone Giuseppe . . . » 121,500 »
6. Convalle Enrico . . . . » 110,340 »
7. Costa Marcello . » 106,300 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 8 febbraio 1964

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(2064)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8891 del 30 dicembre 1960, con il quale fu bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Penne e di Città Sant'Angelo;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso predetto, nominata con proprio decreto n. 2995 del 10 aprile 1963;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Zoccolante Mario . . . . punti 166,834 su 200
2. Savini Ernani . . . . . » 132,370 »
3. Lanza Olimpio . . . . . » 128,374 »
4. Lepore Alessandro . . . . » 121,936 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara ed in quelli dei Comuni interessati.

Pescara, addì 4 febbraio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 666 del 4 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Penne e di Città Sant'Angelo;
Viste le domande dei candidati;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato, sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario del Comune a fianco di ciascuno specificato:

1) Zoccolante Mario: Penne;
2) Savini Ernani: Città Sant'Angelo.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara ed in quelli dei Comuni interessati.

Pescara, addì 4 febbraio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

(2066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3313 del 16 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;
Visto il decreto n. 8937 del 7 ottobre 1963 riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;
Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Spadola Giovanna . . . . . . punti 72,00 su 100
2. Scopelliti Maria . . . . . . » 67,17 »
3. Martello Marianna . . . . . » 66,70 »
4. Manti Domenica . . . . . . » 65,99 »
5. Mancuso Maria . . . . . . » 65,75 »
6. Oliva Francesca . . . . . . » 65,72 »
7. Nucera Antonia, nata il 28 ottobre 1926 . . . . . . » 63,59 »
8. Musumeci Carmela . . . . . » 62,43 »
9. Suraci Giovanna . . . . . » 61,56 »
10. Praticò Candelora . . . . . » 61,10 »
11. Musolino Maria . . . . . » 60,75 »
12. Pronesti Giuseppina . . . . . » 60,57 »
13. Casoria Maria . . . . . . » 60,15 »
14. Cotroneo Giuseppa . . . . . » 59,95 »
15. Catalano Grazia . . . . . » 58,83 »
16. Germanò Fortunata . . . . . » 58,82 »
17. Longo Angela . . . . . . » 58,03 »
18. Mandaglio Giuseppina . . . . . » 57,78 »
19. Calabria Ida . . . . . . » 56,90 »
20. Caridi Maria . . . . . . » 56,18 »
21. Facciolo Rosaria . . . . . » 56,10 »
22. Cartasegna Alda . . . . . » 55,80 »
23. Pannuti M. Teresa . . . . . » 55,66 »

Candidata	Punti
24. Martino Caterina	punti 55,10 su 100
25. Spanò Domenica	» 54,65 »
26. De Matteo Concettina	» 54,25 »
27. Favalli Giulia	» 53,65 »
28. Mazza Elena	» 53,52 »
29. Fiumanò Isabella	» 53,46 »
30. Mallamo Giuseppina	» 53,37 »
31. Sinatra Giacoma	» 53,35 »
32. Floccari Santa	» 53,27 »
33. Nucera Francesca	» 53,26 »
34. Zaccuri Antonia	53,20 »
35. Vinci Grazia, nata il 24 marzo 1929, precede per età	» 53,08
36. Pasqualini Maria, nata il 17 settembre 1930	» 53,08 »
37. Sorce Filippa	» 53,05 »
38. Russo Rina	» 53,03 »
39. De Race Vigilia	» 53 — »
40. Candrea Domenica	» 52,89 »
41. Giuliano M. Francesca	» 52,60 »
42. Montalto Teodolinda	» 52,59 »
43. Sgambetterra Alba	» 52,55 »
44. Attinà Olga	» 52,52 »
45. Lattuca Linda	» 52,48 »
46. Facci Teresa	» 52,44 »
47. Dattola Carmela	» 52,36 »
48. Panebianco Iolanda	» 52,20 »
49. Matacera Teresina	» 51,89 »
50. Riggio Rosa	» 51,60 »
51. Musolino Grazia	» 51,45 »
52. Santanocito Teresa	» 51,40 »
53. Mazzeo Concetta	» 51,25 »
54. Ceravolo Angela	» 51,20 »
55. Foti Carmela	» 51,05 »
56. Surace Annunziata	» 50,60 »
57. Stracuzza Grazia M.	» 50,57 »
58. Minniti Giuseppa	» 50,19 »
59. Cascio Rosa	» 50,05 »
60. Mazza Eurelia	» 49,65 »
61. Zirillo Francesca	» 49,55 »
62. Romano Antonia	» 49,45 »
63. Loiacono Caterina	» 49,25 »
64. Longo Laura, nata il 14 gennaio 1929, precede per età	» 49,20 »
65. Imbroscio Antonia	» 49,20 »
66. Squillace Luigina	» 49,15 »
67. Rigolizzo Concetta	» 49,05 »
68. Caruso Vincenzina	» 49 — »
69. Cannizzaro Caterina	» 48,78 »
70. Margiotta M. Antonia	» 48,30 »
71. Mazzafero Ida, nata il 19 settembre 1929, precede per età	» 48,20 »
72. Miletta Grazia, nata il 9 luglio 1936	» 48,20 »
73. Flaccadori Santina	» 47,85 »
74. Bosurgi Maria	» 47,59 »
75. Rotilio Domenica	» 47,25 »
76. Sperti Grazia	» 47,15 »
77. Napoli Gina	» 47,10 »
78. Marrapodi Aurelia	» 46,78 »
79. Sergi Antonia	» 46,70 »
80. Catanzaro Giuseppa	» 46,65 »
81. Nucera Antonia, nata il 5 agosto 1936	» 46,40 »
82. Castorina Maria	» 45,30 »
83. Casablanca Giovanna	» 45 — »
84. Murdocco M. Teresa	» 44,75 »
85. Aquilano Angela	» 43,80 »
86. Girelli Paola	» 38,17 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 12 febbraio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1111 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande delle concorrenti, e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Spadola Giovanna: Reggio Calabria (Ravagnese) 11ª condotta;
2) Scopelliti Maria: Ardore Marina;
3) Mancuso Maria: Delianuova;
4) Oliva Francesca: Gerace;
5) Nucera Antonia: Melicuccà;
6) Praticò Candelora: San Lorenzo (frazione San Pantaleone);
7) Musolino Maria: Staiti;
8) Pronestì Giuseppina: Africo;
9) Casoria Maria: Oppido Mamertina (frazione Castellace);
10) Cotroneo Giuseppa: Careri;
11) Germanò Fortunata: Oppido Mamertina (frazione Piminoro);
12) Mandaglio Giuseppina: Canolo;
13) Caridi Maria: Camini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 febbraio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(2101)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6825 del 27 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Milano, bandito con decreto n. 4534 del 31 dicembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 6826 del 27 novembre 1963, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Giovanni Perini, si è resa vacante la condotta veterinaria consorziale di Settala ed Uniti;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Valentino Michi idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Settala ed Uniti, in sostituzione del dott. Giovanni Perini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura di Milano, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Milano e dei Comuni interessati.

Milano, addì 4 febbraio 1964

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(1881)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ferrara, frazione di Marrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 503 in data 5 novembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Ferrara, frazione di Marrara;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi sanitari 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Ferrara, frazione di Marrara, è costituita come appresso:

Presidente:

Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;

Messieri prof. Albino, docente di patologia e clinica medica veterinaria all'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria all'Università di Bologna;

Cocchi dott. Werther, veterinario capo del comune di Ferrara.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Gli esami si svolgeranno presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ferrara.

Ferrara, addì 31 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: CARDONA

(1836)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 502 del 1° aprile 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 502/1 del 28 agosto 1963, con il quale veniva riaperto, con scadenza 31 ottobre 1963, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, a norma dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte pervenute dalla Federazione provinciale sindacati veterinari di Verona e dai Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

But dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tulumello dott. Salvatore, veterinario provinciale di Verona;

Seren prof. Ennio, direttore della clinica medica veterinaria milanese-Milano;

Montroni prof. Luigi, direttore veterinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria medica di Bologna;

Bastogi dott. Mario, veterinario condotto di Verona.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Verona, addì 29 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(1835)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.